

<b>OGGETTO</b>	<b>Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro e lattine dalle ore 7.00 alle ore 13.00 di domenica 19 ottobre 2025 in p.zza del Comune, p.zza Stradivari, p.zza della Pace, v. Verdi, c.so V. Emanuele II, v. Monteverdi, v. Lombardini, v. Beltrami, v. Gonfalonieri, v. Solferino, v. Bordigallo, l.go Boccaccino, p.zza S.A.M. Zaccaria, v. Baldesio, v. Gramsci, v. C. del Popolo, v.lo del Cigno, v. Mercatello, v.lo Pertusio, v. Porta Marzia, v. Torriani</b>
<b>Settore</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE
<b>Servizio</b>	Polizia Locale Comandante

#### IL SINDACO

Premesso che, in data 19 ottobre 2025 in Cremona, in vie varie della città, si svolgerà la 24° edizione della manifestazione sportiva denominata "Half Marathon Cremona", e corso Vittorio Emanuele II, piazza Stradivari e piazza del Comune sono individuate come luoghi di ritrovo, partenza ed arrivo dei partecipanti all'evento sportivo;

Preso atto che l'evento sarà caratterizzato da consistente affluenza di pubblico ed atleti;

Atteso che esigenze di pubblico interesse e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare la vendita di bevande in genere;

tenuto conto delle indicazioni emanate dalla Questura di Cremona - Autorità di Pubblica Sicurezza - ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

L'art. 50 del D.Les. 18 agosto 2000 n° 267;

lo statuto comunale;

la Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14 e successive circolari emanate dal Ministero dell'Interno;

#### ORDINA

Dalle ore 7.00 alle ore 13.00 di domenica 19 ottobre 2025, il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in bottiglie o lattine presso i pubblici esercizi ed attività commerciali aventi sede nelle seguenti vie e piazze:

p.zza del Comune, p.zza Stradivari, p.zza della Pace, v. Verdi, c.so V. Emanuele II, v. Monteverdi, v. Lombardini, v. Beltrami, v. Gonfalonieri, v. Solferino, v. Bordigallo, l.go Boccaccino, p.zza S.A.M. Zaccaria, v. Baldesio, v. Gramsci, v. C. del Popolo, v.lo del Cigno, v. Mercatello, v.lo Pertusio, v. Porta Marzia, v. Torriani

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **Sartori Mara**

## **AVVERTE**

Che le violazioni delle norme della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del c.p.

## **RICORDA**

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241;

autorità emanante: Sig. SINDACO di Cremona

settore proponente: Polizia Locale

ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale con sede in piazza Libertà n. 20;

responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della Legge Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale Dott. Luca Iubini;

autorità a cui è possibile ricorrere: contro il presente provvedimento, a norma dell'art.3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n° 241, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.,lgs. 02.07.2010 n. 104) ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).

## **DEMANDA**

agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza;

al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di Polizia e ai pubblici esercizi aventi sede nelle aree e strade indicate nel presente provvedimento.

IL SINDACO  
(Leonardo Virgilio)

## **ALLEGATI**

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **Sartori Mara**